

# **TI\_GERICHTE 16.2016.25 vom 7. November 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-11-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2016.25](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2016.25)

FR: TI\_GERICHTE 16.2016.25 du 7 novembre 2016

IT: TI\_GERICHTE 16.2016.25 del 7 novembre 2016

## **Regeste**

Disconoscimento di debito - diritto alla prova - dibattimento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attore il 31 marzo 2016. Introdotto il 18 aprile 2016 (cfr. timbro sulla busta d'intimazione) il reclamo è tempestivo.

### **E. 2**

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore.

### **E. 3**

Il Giudice di pace ha preso bensì atto che il procedimento penale del 9 febbraio 2001 del Ministero pubblico ticinese aperto nei confronti dell'attore per contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico sarebbe stato abbandonato se RE 1 avesse pagato alle CO 1 fr. 406.80 e che l'attore ha prodotto la ricevuta di pagamento di tale somma datata 26 febbraio 2001. Egli ha tuttavia ritenuto che tali prove non consentivano all'attore, gravato dall'onere della prova (art. 8 CC), di dimostrare di avere già saldato quanto dovuto. A suo parere, l'importante differenza tra l'importo di cui l'attore chiede il disconoscimento di debito (fr. 471.60) e quello da lui pagato il 26 febbraio 2001 (fr. 406.80) e il fatto che la procedura di incasso, sfociata nell'ACB emesso dall'UE di \_\_\_\_\_, sia stata avviata il 5 aprile 2002, vale a dire a distanza di più di un anno dalla prima fattispecie, non permettevano di ritenere che si fosse trattato dello stesso caso. Ciò posto, il Giudice di pace ha respinto la petizione.

### **E. 4**

Il reclamante rimprovera al primo giudice la violazione del suo diritto alla prova garantito dall'art. 8 CC, per non avergli concesso di dimostrare che il pagamento da lui effettuato il 26 febbraio 2001 ha per oggetto gli stessi fatti su cui si basa la procedura esecutiva sfociata nel noto ACB, ciò che intendeva provare con il richiamo dei documenti relativi alla multa su cui la controparte fonda la propria pretesa, dell'incarto dell'UE di \_\_\_\_\_ relativo all'ACB n. \_\_\_\_\_ e di quello del Ministero pubblico del Canton Ticino (inc. 2001.905/PE/mar). Le tre richieste di prova essendo state ignorate dal Giudice di pace senza motivazione, egli lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito. a) L'art.

## E. 8

CC conferisce alla parte cui incombe l'onere della prova il diritto di dimostrare quanto allega, sempre che si tratti di allegazioni giuridicamente rilevanti e che le prove siano state notificate tempestivamente nelle forme prescritte (DTF 134 I 148 consid. 5.3). Tale diritto è concretizzato all'art. 152 cpv. 1 CPC per il quale ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Ciò non toglie che il giudice possa rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 140 I 299 consid. 6.3.1 con riferimenti). Se intende rifiutare le prove offerte, l'autorità deve però spiegare i motivi per cui esse risultano inidonee o superflue (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii sentenza del Tribunale federale 5P.181/2002 del 1° luglio 2002 consid. 4b con rinvio a DTF 119 Ib 505 consid. 5b/bb con riferimenti; CCR sentenza inc. 16.2014.34 del 5 aprile 2016, consid. 4a). b) In concreto, a sostegno delle proprie allegazioni RE 1 aveva postulato nella petizione del 15 marzo 2014 l'edizione di documenti dalla controparte e il richiamo degli incarti dell'UE di \_\_\_\_\_ e del Ministero Pubblico di Bellinzona. Nelle sue osservazioni del 10 aprile 2014 la convenuta non si era opposta alla richiesta di prove, limitandosi a osservare di "archiviare elettronicamente i documenti per dieci anni, dopodiché essi non sono più visibili", ciò che comportava l'impossibilità di fornire i dettagli del pagamento di fr. 406.80. Dal canto suo, il Giudice di pace non ha indetto alcuna udienza e ha deciso direttamente sulla base degli atti. c) Ora, per tacere del fatto che nella procedura semplificata il giudice deve di principio tenere un'udienza (art. 245 CPC; DTF 140 III 450 consid. 3.2 e sentenza del Tribunale federale 4A\_627/2015 del 9 giugno 2016 consid. 2.2), in concreto il Giudice di pace non ha statuito sulle prove offerte dall'attore in un'ordinanza sulle prove (art. 154 CPC), ma nemmeno nella decisione finale. I mezzi di prova offerti dall'attore, peraltro non contestati dalla controparte, non potevano essere ignorati dal primo giudice. Certo, come si è detto, egli può rifiutare l'assunzione delle prove offerte ove ritenga siano irrilevanti ai fini del giudizio (sopra a), ma ciò va motivato. Ne segue che, sorvolando sulle prove offerte, egli ha commesso un diniego formale di giustizia. Il che impone di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al primo giudice, perché indica il dibattimento, statuisca sulle prove offerte e, dopo avere esperito l'eventuale istruttoria, emetta un nuovo giudizio. 5. La sentenza impone una chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura memoria, che nell'azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) spetta di principio al creditore che vi è convenuto dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC), giacché l'inversione dei ruoli processuali non comporta il capovolgimento dell'onere della prova a danno del debitore e attore. Incombe quindi al creditore procedente di documentare l'origine della pretesa litigiosa, producendo ad esempio un riconoscimento di debito. Spetta invece all'attore (escusso) di provare l'inesistenza o l'inesigibilità del debito contestato. Qualora il creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art. 17 CO), spetta a quest'ultimo l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione, se essa non viene citata nell'atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta. Il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (DTF 131 III 268 consid. 3.1 con riferimenti; 130 III 295 consid. 5.3.1 e II CCA sentenza inc. 12.2012.127 del 14 febbraio 2014, consid. 7). Sta di fatto che un attestato di carenza beni non costituisce un riconoscimento di debito nel senso

tecnico del termine ma solo un indizio dell'esistenza della pretesa, di modo che il fatto di possederne uno non dà al suo detentore il diritto di ottenere un'inversione del principio secondo cui compete al creditore provare il suo credito (sentenza del Tribunale federale 4A\_565/2011 dell'8 febbraio 2012 consid. 3.3 con riferimento a DTF 130 III 285 consid. 5.3.1). 6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi di annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri processuali. Non si assegnano indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), l'opponente non avendo presentato osservazioni e non potendo pertanto essere ritenuta soccombente. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace per una nuova decisione nel senso dei considerandi. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a: – ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La  
vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.